

SENATO DELLA REPUBBLICA

————— XIII LEGISLATURA —————

N. 3916

DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa del senatore MAGNALBÒ

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 25 MARZO 1999

Istituzione di una casa da gioco nel comune
di Porto San Giorgio

ONOREVOLI SENATORI. — In Italia la disciplina relativa al gioco d'azzardo ha mantenuto nel corso degli anni un divieto generale che pone il nostro Paese in una condizione di estremo svantaggio e di ritardo rispetto agli altri Stati membri della Comunità europea, condizione questa resa ancor più anomala se si considera il regime speciale in materia di case da gioco ad esclusivo vantaggio delle città di Venezia, San Remo, Campione d'Italia e Saint Vincent.

L'intenzione del legislatore negli anni Venti era certamente di premiare le quattro sedi per tradizione più legate al turismo internazionale; ma oggi, a ottant'anni di distanza, appare evidente che questa disciplina non ha più alcuna ragion d'essere, soprattutto considerata l'enorme potenzialità del settore turistico nel nostro Paese che deve essere corroborata dallo sviluppo delle strutture che permettano all'offerta turistica di competere sul mercato internazionale.

Tali valutazioni hanno condotto il comune di Porto San Giorgio ad assumere, nell'ambito dei progetti di sviluppo della città concernenti l'incremento del settore turistico, l'iniziativa volta all'apertura di una casa da gioco nel proprio territorio.

In particolare il comune di Porto San Giorgio sarebbe interessato all'acquisizione di una delle ville storiche marchigiane, la Villa Napoleonica Pelagallo, sita nel proprio contesto urbano, la quale potrebbe assurgere a sede illustre del Casinò.

Si rileva, in materia di disciplina generale del gioco d'azzardo, che la gestione monopolistica dello Stato sulle scommesse, e la posizione di assoluto privilegio in cui si trovano le quattro città sedi dei Casinò, hanno prodotto come conseguenza di alimentare il fenomeno delle scommesse clandestine a tutto vantaggio della crimanalità

organizzata che ha fatto delle scommesse la propria principale risorsa finanziaria.

L'istituzione di case da gioco come quella di Porto San Giorgio consentirebbe di convogliare i flussi di denaro verso canali leciti, in tal modo favorendo la crescita economica della comunità che ne usufruirebbe con estremo profitto.

Essendo Porto San Giorgio un comune a spiccata vocazione turistica, riceverebbe dall'istituzione di una casa da gioco nel proprio territorio un incremento considerevole del bacino d'utenza turistico, nonché un maggiore potenziamento della capacità di sviluppo delle attività portuali.

Inoltre, la disciplina di vincolo per i proventi permetterebbe al comune ed all'amministrazione regionale di ottenere una fonte autonoma di finanziamento da reinvestire in attività di sviluppo economico.

Infine, qui di seguito si darà conto brevemente del contenuto dell'articolato.

L'articolo 1 dispone l'apertura di una casa da gioco nel comune di Porto San Giorgio, su richiesta del consiglio comunale.

Tale richiesta deve essere inoltrata al Ministero dell'interno che provvede a rilasciarla secondo i criteri e le regole applicate alle case da gioco già esistenti e comunque in vigore al momento della richiesta (articolo 2).

Il comune di Porto San Giorgio provvede ad emanare un regolamento contenente le norme per l'assegnazione ed i controlli in materia finanziaria e dell'ordine pubblico (articolo 3).

I proventi netti che derivano dalla gestione vengono devoluti parte al Consorzio dei comuni del Fermano e parte alla Regione, in quote da assegnarsi con regolamento comunale (articoli 3 e 4).

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

(Istituzione di una casa da gioco nel comune di Porto San Giorgio)

1. Al fine di contrastare il gioco non autorizzato, nonché di garantire all'industria turistica del territorio condizioni analoghe a quelle di altri territori di Stati membri dell'Unione europea, in deroga agli articoli 718, 719, 720 e 722 del codice penale, è autorizzata l'apertura di una casa da gioco nel comune di Porto San Giorgio.

Art. 2.

(Regime autorizzatorio)

1. L'autorizzazione all'apertura della casa da gioco deve essere richiesta con deliberazione del consiglio comunale al Ministero dell'interno, che provvede a rilasciarla secondo i criteri e le regole applicate alle case da gioco già esistenti nel territorio nazionale, e comunque in vigore al momento della richiesta.

Art. 3.

(Esercizio della casa da gioco)

1. L'esercizio della casa da gioco spetta al comune di Porto San Giorgio che può gestirlo direttamente o cederlo a terzi che abbiano una comprovata esperienza nel settore.

2. Il comune di Porto San Giorgio provvede ad emanare un regolamento contenente disposizioni riguardanti la tipologia dei giochi ammessi, i giorni in cui è fatto divieto di esercitare il gioco, le garanzie concernenti l'ordine pubblico, l'istituzione di

un servizio per i controlli nel rispetto dei criteri stabiliti dal Ministero dell'interno e l'eventuale devoluzione di parte dei proventi netti al Consorzio dei comuni del Fermo ed alla regione Marche.

Art. 4.

(Rilascio della concessione)

1. Per l'esercizio e la gestione della casa da gioco il comune di Porto San Giorgio stabilisce le relative procedure, regolando i criteri per individuare il tipo di gara, le garanzie da pretendere, i requisiti morali e professionali del concessionario, le percentuali di utile lordo da concedere e quanto altro riguarda il rapporto da instaurare, compresa l'ipotetica revoca della concessione.

Art. 5.

(Disposizioni generali)

1. Alla casa da gioco di cui alla presente legge si applica la disposizione di cui all'articolo 6, n. 1, della tariffa annessa al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 641, come sostituita dal decreto del Ministro delle finanze del 28 dicembre 1995, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 303 del 30 dicembre 1995.